



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Approvato con Delibera di CC n. 55 del 22 ottobre 2013

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi

Art. 5 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Colleferro, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dagli articoli 2,3 e 4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".

Art.2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Generale, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - il reddito annuale, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - i diritti reali su beni immobili;
 - i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni e le quote di partecipazione in società quotate e non quotate;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - i titoli obbligazionari, titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute;
 - le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

2. La dichiarazione di cui al comma 1) lettera c) comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

4. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato, A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni amministrative riguardanti questo Comune.

6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. La Segreteria Generale, cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "**Amministrazione trasparente**", come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D.Lgs. 33/ 2013).

5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2 comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti) vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D.Lgs. 33/2013).

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi

1. Il Responsabile della Trasparenza, è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 5.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco, senza applicazione di alcuna sanzione.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco e al Segretario Generale perché provveda quest'ultimo all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 5

Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013

Inadempimento	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500	€ 1.000
2° inadempimento	€ 1.000	€ 2.000
3° inadempimento	€ 1.500	€ 3.000
4° inadempimento	€ 3.500	€ 7.000
5° inadempimento	€ 5.000	€ 10.000

3. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'organo competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione.
4. Avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al punto precedente l'amministratore può presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni. Nel caso del Sindaco, il ricorso può essere presentato a Prefetto.
5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.
6. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente regolamento saranno introitate nel bilancio e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

ALLEGATI:

- ALLEGATO A) – Modello di dichiarazione iniziale
- ALLEGATO B) – Modello spese elettorali sostenute
- ALLEGATO C) – Modello di dichiarazione annuale/fine mandato
- ALLEGATO D) - Dichiarazione dati ed informazioni di cui all'art. 14 comma 1 - D.Lgs.n. 33/13